

Allegato all'Atto costitutivo del 22 febbraio 2010

Associazione di promozione sociale
“Parco Certosa”



STATUTO

INDICE

Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata	3
Art. 2 – Scopi ed oggetto sociale	3
Art. 3 – Soci	4
Art. 4 – Diritti e doveri dei Soci	4
Art. 5 – Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci	5
Art. 6 – Organi dell’Associazione	5
Art. 7 – Assemblea dei Soci	6
Art. 8 – Consiglio Direttivo	7
Art. 9 – Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei Consiglieri	8
Art. 10 – Presidente	8
Art. 11 – Segretario	9
Art. 12 – Tesoriere	9
Art. 13 – Comitato dei Garanti	9
Art. 14 – Fondo comune	9
Art. 15 – Rendiconto economico-finanziario	10
Art. 16 – Pubblicità e trasparenza degli atti associativi	10
Art. 17 – Scioglimento	10
Art. 18 – Disposizioni transitorie e finali	10

“Si dovrebbe pensare più a far bene che a star bene: e così si finirebbe anche a star meglio”

A. Manzoni, I promessi sposi, cap. XXXVIII

Art. 1

Costituzione, denominazione, sede e durata

1. È costituita, ai sensi della legge 383/2000 e dell'art. 36 del Codice Civile, l'Associazione di promozione sociale denominata “Parco Certosa” (di seguito per brevità “Associazione”).
2. L'Associazione ha sede legale in Milano, via Carlo Perini 20. Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria.
3. L'ambito territoriale di riferimento per l'attività dell'Associazione è costituito dalle aree inserite nel Piano di Riqualificazione Urbana Palizzi e dalle vie localizzate al suo interno, tra le quali via Carlo Perini e via Don Francesco Beniamino Della Torre, nonché da quelle che eventualmente saranno realizzate nell'ambito del predetto Piano (di seguito per brevità tale ambito territoriale è indicato con il termine “Quartiere”).
4. L'Associazione ha durata illimitata ed il suo scioglimento può avvenire solo con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, riunita in sessione straordinaria, ai sensi del successivo art. 7 comma 7.

Art. 2

Scopi ed oggetto sociale

1. L'Associazione non ha fini di lucro ed è autonoma, apartitica, aconfessionale, a base democratica e partecipativa. Essa è costituita al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati e terzi ed in particolare per tutelare e promuovere il territorio e gli interessi comuni del Quartiere, con la funzione di rappresentare le istanze di tutti i cittadini indipendentemente dai loro riferimenti ideologici, politici o dal loro credo religioso.

2. L'Associazione persegue in particolare i seguenti scopi:

- a) promuovere forme di partecipazione che affermino il diritto dei cittadini ad essere parte attiva nelle decisioni che riguardano la qualità della vita del Quartiere, contribuendo alla diffusione tra di essi di una sempre maggiore sensibilità e partecipazione alla vita sociale;
- b) stimolare e verificare l'operato delle istituzioni pubbliche con particolare riguardo alle modalità di erogazione ed alla qualità dei servizi pubblici di tipo educativo, scolastico, socio-sanitario, culturale e sportivo, nonché di quelli connessi alla sicurezza dei cittadini, alla mobilità, ai trasporti, alla tutela ambientale ed ai servizi energetici;
- c) rappresentare le istanze provenienti dai cittadini del Quartiere;
- d) avanzare proposte agli enti ed alle istituzioni competenti su temi di interesse dei cittadini del Quartiere;
- e) promuovere attività culturali, sociali, sportive, ludico-ricreative e servizi dedicati a tutte le persone residenti ed operanti nel Quartiere nonché qualsiasi iniziativa atta a migliorare le condizioni di vita dei cittadini ed a preservarne i diritti.

3. L'Associazione opera, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, al fine di perseguire gli scopi di cui al comma 2 mediante lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) rilevazione dei problemi comuni del Quartiere attraverso il coinvolgimento e l'attiva partecipazione dei cittadini nonché la formulazione di proposte da sottoporre agli Enti competenti, in primo luogo all'Amministrazione comunale;
- b) confronto con gli organi politici e gestionali del Comune, della Zona e di altre istituzioni pubbliche nonché con i rappresentanti di organismi privati al fine di pervenire alla positiva risoluzione

delle problematiche rilevate dai cittadini del Quartiere;

- c) informazione nei confronti dei cittadini sui problemi di interesse comune e sugli sviluppi delle istanze presentate;
 - d) promozione ed organizzazione di incontri, dibattiti, mostre, spettacoli, manifestazioni culturali, sociali e sportive, eventualmente anche d'intesa con altre realtà associative;
 - e) adesione ad iniziative di qualunque associazione ed Ente purché le loro finalità non siano in contrasto con quelle dell'Associazione;
 - f) gestione di spazi destinati ad iniziative connesse alle finalità associative;
 - g) stipula di convenzioni con organismi privati ed Enti pubblici;
 - h) realizzazione di qualsiasi attività lecita e conforme agli scopi dell'Associazione e, in via sussidiaria, complementare e strumentale per il raggiungimento delle finalità associative, svolgimento di attività di natura commerciale in conformità con le leggi vigenti.
- 4. Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali. E' altresì riconosciuto il principio delle pari opportunità tra uomini e donne.
 - 5. Per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati. In caso di particolare necessità l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Per particolari manifestazioni ed eventi l'Associazione può altresì avvalersi dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate.
 - 6. L'Associazione stabilisce e mantiene rapporti di costante collaborazione con altre associazioni operanti in particolare nella Zona e nella città di Milano e può

aderire ad organismi che perseguano gli stessi scopi.

Art. 3 **Soci**

- 1. Possono aderire all'Associazione in qualunque momento tutti i cittadini che, condividendo gli scopi di cui al precedente art. 2, intendano collaborare volontariamente al loro perseguimento attraverso lo svolgimento delle attività associative.
- 2. I Soci sono distinti nelle seguenti categorie:

- Fondatori;
- Ordinari.

Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato all'Assemblea di costituzione dell'Associazione e ne hanno sottoscritto l'Atto costitutivo. I Soci Ordinari sono coloro che hanno chiesto ed ottenuto la qualifica di Socio dal Comitato Direttivo, ai sensi del successivo art. 5 comma 1. Il numero dei Soci Ordinari è illimitato.

- 3. I Soci sono tenuti a versare all'Associazione una quota associativa la cui misura è determinata dal Consiglio Direttivo in riferimento alle esigenze di funzionalità dell'Associazione stessa.
- 4. L'elenco dei Soci è tenuto in un apposito Registro.

Art. 4 **Diritti e doveri dei Soci**

- 1. Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento tra i Soci riguardo ai diritti ed ai doveri nei confronti dell'Associazione.
- 2. Ciascun Socio ha diritto:
 - a) a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
 - b) se maggiorenne, a prendere parte all'Assemblea con diritto di voto e ad accedere alle cariche associative;
 - c) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione

con possibilità, a proprie spese, di ottenerne copia.

3. Ogni Socio si impegna ad osservare lo Statuto, i Regolamenti ed ogni deliberazione assunta nel rispetto dello Statuto stesso. I Soci sono tenuti a mantenere sempre un comportamento corretto sia tra di essi che nei confronti dell'Associazione. Ogni manifestazione di pensiero o volontà dei Soci che risulti in contrasto con le deliberazioni degli Organi associativi si intende effettuata a titolo personale e non è ascrivibile in nessun caso all'Associazione od ai suoi Organi.
4. E' fatto esplicito divieto sia ai Soci che ai partecipanti non Soci alle iniziative organizzate e promosse direttamente dall'Associazione, comprese le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, di svolgere nell'ambito delle stesse qualsiasi attività di propaganda partitica.

Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

1. L'ammissione a Socio è subordinata alla presentazione di apposita richiesta scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo. Le eventuali reiezioni devono essere motivate.
2. Non possono essere disposte limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei Soci.
3. La qualità di Socio cessa per le seguenti cause:
 - a) recesso comunicato in forma scritta od a mezzo e-mail al Presidente;
 - b) mancato pagamento della quota associativa, entro 4 (quattro) mesi dalla scadenza del termine di validità della precedente iscrizione;
 - c) esclusione dal Registro dei Soci quale misura disciplinare applicata per gravi motivi nel caso in cui, in qualunque modo, il Socio abbia arrecato danni morali o materiali all'Associazione, fatto salvo il diritto dell'Associazione stessa di intraprendere qualsiasi

richiesta di risarcimento e/o azione legale necessaria a tutelare i propri interessi. Tale misura disciplinare è deliberata dall'Assemblea, dopo aver acquisito le motivazioni dell'interessato. Il Socio espulso può ricorrere contro il provvedimento, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della misura disciplinare, chiedendo il contraddittorio di fronte al Comitato dei Garanti, di cui al successivo art. 13.

4. Il Consiglio Direttivo, nei confronti dei Soci che si rendessero colpevoli di infrazione al decoro, alle norme dello Statuto o dei Regolamenti interni ovvero abbiano violato quanto deliberato dagli Organi associativi, può applicare le sanzioni dell'ammonizione o della sospensione per un periodo di tempo non superiore a 6 (sei) mesi. I Soci sanzionati possono presentare ricorso al Comitato dei Garanti avverso le predette sanzioni entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della misura disciplinare.
5. In relazione ai casi di ammonizione, sospensione ed espulsione, nel periodo che intercorre tra la data di presentazione del ricorso e la deliberazione del Comitato dei Garanti il Socio conserva ogni diritto all'interno dell'Associazione.
6. In caso di recesso o di esclusione nessun diritto spetta al Socio in ordine a quanto abbia, a qualunque titolo, versato o conferito all'Associazione.

Art. 6

Organi dell'Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Segretario;
 - e) il Tesoriere;
 - f) il Comitato dei Garanti.
2. Il Consiglio Direttivo, nel corso della prima riunione successiva alla sua elezione, elegge tra i suoi membri il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere

dell'Associazione. Ai fini della validità delle elezioni dei predetti Organi è necessaria la partecipazione dei 4/5 dei Consiglieri. L'elezione a Presidente avviene a scrutinio segreto, sulla base di candidature, con il voto della maggioranza dei membri intervenuti. In caso di mancato raggiungimento di tale quorum dopo la prima votazione si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. E' eletto il candidato che riporta la maggioranza dei voti. L'elezione del Segretario e del Tesoriere è effettuata con le stesse modalità previste per il Presidente.

3. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
4. Tutte le cariche sono assunte ed assolte a titolo gratuito in considerazione della natura volontaria dell'impegno ad eccezione del rimborso di eventuali spese preventivamente autorizzate.

Art. 7 **Assemblea dei Soci**

1. L'Assemblea dei Soci è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutte le persone associate. Nell'ambito delle sue riunioni i Soci partecipano democraticamente all'esame dei problemi di interesse comune riguardanti la vita sociale del Quartiere.
2. Nelle riunioni dell'Assemblea il diritto di voto è riservato ai Soci con almeno 15 (quindici) giorni di iscrizione all'Associazione e non sono ammesse deleghe.
3. L'Assemblea dei Soci può essere convocata sia in sessione ordinaria che straordinaria. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del Rendiconto economico-finanziario, per discutere la relazione del Presidente sull'attività del Consiglio Direttivo e definire le linee programmatiche.

4. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere convocata dal Presidente:

- a) tutte le volte in cui il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- b) su richiesta di almeno 1/10 dei Soci, presentata in forma scritta o via e-mail, con l'indicazione degli argomenti da inserirsi all'ordine del giorno. In tale caso l'Assemblea deve tenersi entro 20 (venti) giorni dalla presentazione della richiesta;
- c) negli altri casi previsti dallo Statuto.

5. L'Assemblea straordinaria delibera unicamente in merito a:

- a) lo scioglimento dell'Associazione;
- b) le modifiche all'Atto costitutivo ed allo Statuto.

6. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei Soci intervenuti.

7. L'Assemblea straordinaria convocata per deliberare la modifica dell'Atto costitutivo e dello Statuto è validamente costituita, in prima convocazione, qualora sia presente almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione tale Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 1/8 dei Soci. Le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla maggioranza degli intervenuti. L'Assemblea straordinaria convocata per decidere in merito allo scioglimento dell'Associazione ed alla devoluzione del fondo comune delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 dei Soci.

8. Il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea, predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea dei Soci, disciplina in dettaglio i vari aspetti concernenti le riunioni dell'Organo ed in particolare: le modalità ed i tempi di convocazione, le forme di espressione del voto nel corso delle riunioni nonché le modalità di verbalizzazione e di pubblicazione dei verbali.

Art. 8
Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio è l'Organo esecutivo dell'Associazione e ne esercita l'amministrazione nei limiti del presente Statuto. E' composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri, comunque in numero dispari, scelti tra i Soci ed eletti dall'Assemblea. Il numero dei Consiglieri è stabilito dall'Assemblea dei Soci prima dello svolgimento delle elezioni.
2. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione dell'Associazione, ad esclusione di quelli che il presente Statuto riserva all'Assemblea. In particolare rientrano nei poteri esclusivi del Consiglio i seguenti:
 - a) l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
 - b) la predisposizione e la realizzazione dei programmi di attività, definiti sulla base delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea;
 - c) l'elezione del Presidente, del Segretario e del Tesoriere;
 - d) l'approvazione di tutti gli atti inerenti l'attività dell'Associazione e la stipula di accordi, convenzioni e contratti;
 - e) la deliberazione del Rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - f) l'approvazione dei rapporti con le istituzioni nonché del contenuto delle comunicazioni ai cittadini. In caso di emergenza il/i Consigliere/i che ha/hanno assunto l'iniziativa deve/devono immediatamente portare il Presidente a conoscenza della stessa;
 - g) la conservazione dei beni, l'amministrazione e la gestione delle attrezzature sociali;
 - h) la deliberazione circa l'ammonizione e la sospensione dei Soci.
3. L'elezione del Consiglio Direttivo è effettuata sulla base di una lista unica di Soci candidati e le modalità di voto sono indicate nel Regolamento elettorale dell'Associazione.
4. Il Consiglio dura in carica 2 (due) anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Scaduto tale termine resta comunque in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio potendo compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni bimestre e deve essere convocato dal Presidente:
 - a) ogni volta in cui il Presidente stesso lo reputi necessario;
 - b) su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri, presentata in forma scritta o via e-mail, con l'indicazione degli argomenti da inserirsi all'ordine del giorno. In tal caso la riunione deve tenersi entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione della richiesta;
 - c) negli altri casi previsti dallo Statuto.
6. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza della metà dei suoi membri, tra i quali obbligatoriamente il Presidente o il Segretario e delibera a maggioranza degli intervenuti. Derogano a tale disposizione i casi previsti all'art. 6 comma 2 ed all'art. 10 comma 4.
7. Il Regolamento interno di funzionamento del Consiglio Direttivo, approvato dal Consiglio medesimo, disciplina in dettaglio le modalità di convocazione e di svolgimento delle riunioni dell'Organo nonché la previsione di cui al successivo art. 9, comma 4, lett. c).
8. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere preventivamente invitati a partecipare sia Soci che non Soci, a seguito di deliberazione del Consiglio stesso.
9. Il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa si determini la contestuale perdita della maggioranza dei componenti dell'Organo, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale situazione il Segretario o, in caso di sua assenza, il Consigliere anagraficamente più anziano, convoca senza ritardo l'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Consiglio e svolge l'attività di ordinaria amministrazione.

10. Ciascun membro del Consiglio Direttivo non può ricoprire più di una carica tra quelle previste per i Consiglieri.
11. Il Consiglio Direttivo, qualora ne ravvisi la necessità, può costituire Commissioni di lavoro per attività specifiche, nominando in qualità di membri delle stesse sia Soci che non Soci, in funzione di particolari capacità e/o esperienze.

Art. 9
Ineleggibilità, incompatibilità e
decadenza dei Consiglieri

1. Non possono essere eletti Consiglieri i soggetti che ricoprono incarichi esecutivi o di rappresentanza politica e istituzionale in partiti e movimenti politici nazionali e locali.
2. I candidati ad elezioni politiche od amministrative devono rassegnare immediatamente le dimissioni dal Consiglio Direttivo.
3. Nella riunione di insediamento il Consiglio Direttivo dichiara le eventuali ineleggibilità e decadenze e provvede alla surroga.
4. I membri del Consiglio Direttivo decadono nei seguenti casi:
 - a) per dimissioni volontarie da comunicarsi al Presidente in forma scritta o via e-mail;
 - b) qualora sopravvengano le condizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo;
 - c) per il perdurare di assenze ingiustificate consecutive nel numero e secondo le modalità di accertamento che saranno stabilite dal Regolamento interno di funzionamento del Consiglio Direttivo;
 - d) per la perdita della qualità di Socio;
 - e) per la perdita della capacità di agire ai sensi del Codice Civile;
 - f) per cause di forza maggiore.
5. Il Consigliere uscente è sostituito dal Consiglio Direttivo con il primo dei non eletti. In assenza di non eletti il Consiglio può procedere alla nomina di altri Soci

che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, da tenersi comunque entro 6 (sei) mesi dalla nomina, che ne delibera l'eventuale ratifica. Il Consigliere subentrante resta in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio di cui è diventato membro.

Art. 10
Presidente

1. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
 - a) gestisce collegialmente il Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni;
 - b) convoca e presiede, con diritto di voto, le riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo nei casi e secondo le modalità previste dal presente Statuto e dai Regolamenti;
 - c) esegue gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione spettanti al Consiglio Direttivo su delibera ed autorizzazione del Consiglio stesso;
 - d) compie tutti gli atti urgenti e non prorogabili che esulino dalle sue competenze con lo scopo esclusivo di evitare un danno imminente all'Associazione, con l'obbligo di riferirne senza indugio al Consiglio Direttivo;
 - e) dispone del fondo comune con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.
2. Al Presidente compete la firma sociale e la rappresentanza legale ed amministrativa dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente, nell'esercizio delle proprie funzioni, può delegare ad un componente del Consiglio Direttivo la firma sociale solo per determinati atti ma in tal caso risponde solidalmente con questi dei danni che fossero cagionati all'Associazione.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Segretario; in assenza di entrambi dette funzioni sono svolte dal Consigliere anagraficamente più anziano.
4. Il Presidente resta in carica fino al termine del Consiglio che lo ha eletto, salvo

revoca che può essere deliberata dal Consiglio stesso in qualunque momento. Per l'approvazione della mozione di sfiducia sono necessari la partecipazione dei 4/5 dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri intervenuti. Tale mozione deve essere posta all'ordine del giorno ed indicare il nuovo Presidente.

5. Il Presidente firma le convocazioni degli Organi associativi e le comunicazioni con le Amministrazioni Pubbliche nonché con Enti e soggetti privati. I comunicati-stampa, gli articoli ed i manifesti sono firmati dal Consiglio Direttivo. Il Presidente è altresì il portavoce ufficiale dell'Associazione e può delegare tale funzione ad un Socio, rispondendo nei confronti dell'Associazione degli atti e delle dichiarazioni effettuate dalla persona delegata.

Art. 11 Segretario

1. Al Segretario competono le seguenti funzioni:
 - a) redigere e conservare in apposito Registro i verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo che devono essere sottoscritti anche dal Presidente;
 - b) curare l'archivio e custodire i documenti dell'Associazione;
 - c) tenere ed aggiornare tempestivamente il Registro dei Soci;
 - d) curare e custodire su incarico del Consiglio Direttivo i beni e le attrezzature dell'Associazione previo inventario;
 - e) sostituire il Presidente ai sensi del precedente art. 10 comma 3;
 - f) espletare tutte le attività di segreteria dell'Associazione e gestire ogni adempimento relativo alla tutela dei dati personali raccolti e conservati dall'Associazione.
2. Il Segretario svolge la propria attività in collaborazione con il Presidente.

Art. 12 Tesoriere

1. Il Tesoriere tiene la cassa sociale, conserva i registri contabili, provvede all'assunzione delle entrate, effettua le operazioni di spesa controfirmate dal Presidente, predispone il Rendiconto economico-finanziario ed aggiorna il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci in merito alle questioni economiche, finanziarie e tributarie di interesse dell'Associazione.
2. Il Tesoriere svolge la propria attività in collaborazione con il Presidente.

Art. 13 Comitato dei Garanti

1. Il Comitato dei Garanti è l'Organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Esso svolge le seguenti funzioni:
 - a) interpreta le norme dello Statuto e dei Regolamenti;
 - b) dirime le controversie insorte tra i Soci e tra questi e gli Organi dell'Associazione;
 - c) decide in merito al ricorso del Socio ammonito, sospeso o espulso di cui all'art. 5, comma 3 lett. c) e comma 4.
2. Le delibere del Comitato dei Garanti sono definitive ed inappellabili.
3. Il Comitato, salvo quanto disposto al successivo art. 18 comma 3, è composto da 3 (tre) Soci ed è eletto dall'Assemblea. Tale Organo rimane in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti eleggono al loro interno il Presidente. Ciascun membro del Comitato dei Garanti non può ricoprire alcuna altra carica all'interno dell'Associazione.

Art. 14 Fondo comune

1. Il fondo comune è indivisibile ed è costituito da:
 - quote associative ordinarie versate dai Soci;

- quote e contributi straordinari dei Soci;
 - erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
 - contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici o di organismi internazionali;
 - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento dell'Associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, secondo quanto stabilito al precedente art. 2 comma 3 lett. h);
 - eredità, donazioni e legati;
 - beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
 - altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. Le quote ed i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.
 3. Le somme comunque raccolte devono essere utilizzate esclusivamente per il perseguimento degli scopi di cui al precedente art. 2.
 4. E' fatto divieto di distribuire tra i Soci, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, gli utili e gli avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.15 **Rendiconto economico-finanziario**

1. L'esercizio finanziario annuale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Rendiconto economico-finanziario annuale dopo essere stato deliberato dal

Consiglio Direttivo, deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro 4 (quattro) mesi dal termine dell'esercizio. Il Rendiconto deve essere depositato presso la sede sociale nei 15 (quindici) giorni precedenti alla riunione dell'Assemblea dei Soci convocata per la sua approvazione al fine di poter essere consultato da ogni Socio.

3. L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore delle attività istituzionali di cui all'art. 2.

Art. 16 **Pubblicità e trasparenza** **degli atti associativi**

1. E' fatto obbligo di assicurare una sostanziale pubblicità agli atti relativi all'attività dell' Associazione, con particolare riferimento ai Rendiconti economico-finanziari annuali.

Art. 17 **Scioglimento**

1. L'Associazione può essere sciolta con la deliberazione, assunta dall'Assemblea straordinaria ai sensi del precedente art. 7 comma 7, che deve disporre anche in relazione alla liquidazione del fondo comune e nominare i Liquidatori. Il netto risultante dalla liquidazione deve essere devoluto ad altra associazione di promozione sociale con finalità identiche o analoghe od a fini di utilità sociale, nei termini deliberati dall'Assemblea.

Art. 18 **Disposizioni transitorie e finali**

1. Il presente Statuto può essere modificato o integrato in qualsiasi momento, purché le aggiunte e le modifiche siano approvate dall'Assemblea dei Soci secondo quanto disposto dall'art. 7 comma 7.
2. Le elezioni degli Organi associativi provvisori, intendendo per tali ai fini del presente comma il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, risultano dall'Atto costitutivo e possono essere effettuate anche in deroga alle disposizioni previste dal presente Statuto. Tali elezioni avvengono nel corso

dell'Assemblea costitutiva dell'Associazione e secondo le modalità preventivamente deliberate dalla stessa Assemblea. I predetti Organi associativi provvisori restano in carica per un periodo non superiore a 2 (due) anni, decorrente dalla data dell'elezione.

3. In deroga alle disposizioni contenute all'art. 13 comma 3 del presente Statuto, in relazione alla prima elezione dell'Organo associativo di garanzia, l'Assemblea può deliberare la sua sostituzione, in via transitoria, con un Garante unico. Tale Garante agisce in qualità di Organo monocratico e rimane in carica per un periodo di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data dell'elezione.
4. L'elezione del Comitato dei Garanti o dell'eventuale Garante unico provvisorio deve effettuarsi entro 6 (sei) mesi dalla data dell'Assemblea costitutiva. In caso di indizione dell'elezione del Consiglio Direttivo l'organo di garanzia deve comunque essere eletto entro il decimo giorno antecedente la data in cui è stata convocata l'Assemblea dei Soci per lo svolgimento di detta elezione.
5. L'Assemblea costitutiva dell'Associazione è presieduta, fino al momento dell'elezione del Presidente provvisorio, da un Socio designato dall'Assemblea medesima.
6. L'Associazione si dota dei seguenti Regolamenti obbligatori:
 - Regolamento di funzionamento dell'Assemblea dei Soci, di cui all'art. 7 comma 8;
 - Regolamento elettorale disciplinante le norme relative alle operazioni di elezione del Consiglio Direttivo, di cui all'art. 8 comma 3;
 - Regolamento interno di funzionamento del Consiglio Direttivo, di cui all'art. 8 comma 7.
7. Possono essere adottati ulteriori Regolamenti, oltre a quelli previsti dal comma precedente, approvati dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea dei Soci, a seconda delle rispettive competenze.

8. Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto o dai Regolamenti interni si fa riferimento al Codice civile, alla legge 383/2000 ed alle altre leggi speciali in materia nonché ai principi generali dell'ordinamento giuridico.